



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/7/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 1/07/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 33 rate. Ha quindi chiesto il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.234,00; il rimborso "*delle spese legali e finanziarie sostenute pari ad Euro 250,00*".

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 33, ha eccepito la natura consulenziale del ricorso; ha ammesso il carattere *recurring* delle commissioni di gestione, sottolineando il loro rimborso sia in sede di estinzione anticipata in misura superiore (€ 1.327,63) rispetto al dovuto (€ 1.291,88), che si otterrebbe sottraendo all'importo ricavato con il metodo pro rata le spese fisse di € 50,00 come da contratto; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione, delle commissioni rete esterna, delle spese di istruttoria e notifica e delle imposte; ha contestato la debenza delle spese legali. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Con una nota del 14/10/2019 il ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare all'Arbitro.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 33 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Le commissioni contrattuali oggetto di controversia (C, D, E, F) sono in parte *recurring*, in parte *up front*. Appartiene alla tipologia delle clausole *recurring* la commissione D, relativa a spese di gestione; sono invece *up front* le commissioni C, E ed F, rispettivamente destinate a coprire spese di attivazione, preliminari alla conclusione del contratto, le spese di istruttoria/notifica e i costi inerenti alla rete esterna.

Nell'esaminare le pretese avanzate dal ricorrente bisogna dare atto, anzitutto, che le commissioni con cui sono posti a carico del cliente oneri *recurring* sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento dei Collegi. I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate.

Per quanto riguarda le voci *up front*, di cui ai punti C e F delle condizioni contrattuali, come pure per le spese di istruttoria, la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento.

La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:

- “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

